

TRIBUNALE DI SONDRIO**Ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento/ liquidazione del patrimonio****ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012**

Nell'interesse di **SCARINZI ANGELA**, nata a Milano il 19/04/1972, e residente in Morbegno (So), in Via Santuario 11 (c.f. SCRNG72D59F205G), rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto depositata telematicamente, dall'avv. Paride Luzzi (C.F. LZZPRD70B25F712I – pec: avvparideluzzi@legalmail.it) e dall'avv. Maurizio Carrara (CRRMRZ63H22I829L – pec: maurizio.carrara@pcert.postecert.it), eleggendo domicilio presso il loro studio in Sondrio, Galleria Parravicini n. 8, i quali chiedono che vengano effettuate le notificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi P.E.C.: avvparideluzzi@legalmail.it e fax n. 0342/517231.

con l'ausilio

del professionista che svolge i compiti e le funzioni attribuiti dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento delle Camere di commercio di Como – Lecco, Cremona, Milano, Monza-Brianza Lodi, Sondrio, Varese, **dott.ssa Anna Cavagnolo**, con studio in Morbegno (SO), P.zza S.Giovanni n. 1, nominata dal Referente del predetto Organismo dott. Rinaldo Sali in data 25.09.2020

PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

La signora Angela Scarinzi si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lett. a), L.n. 3/2012 ossia in *“una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

L'istante

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n.3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n.3/2012;



- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge 13/2012;
- in data 22.9.2020, assistita dal rag. Alessandro Cottica, depositava avanti all'Organismo di Composizione della crisi della Camera di Commercio di Sondrio istanza di accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio ai sensi della Legge 3/2012 che veniva iscritta al n. 100/2020.

L'Organismo, con provvedimento datato 25.9.2020 nominava Gestore della crisi la dott.ssa Anna Cavagnolo, *ut supra*, la quale accettava l'incarico in pari data.

A seguito di rituale convocazione, la ricorrente forniva tutta la documentazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

In data 13.01.2021 la dott.ssa Cavagnolo redigeva relazione particolareggiata del patrimonio *ex art. 14-ter* L. 3/2012 - che si allega **sub A** e nella quale sono indicati: i) le cause del sovraindebitamento; ii) i cespiti attivi del patrimonio dell'istante; iii) il novero complessivo dei debiti - esprimendo parere favorevole all'ammissione alla procedura in epigrafe.

Pertanto la signora Angela Scarinzi chiede di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, prevista dall'art. 14 *ter* ss. L. n. 3 del 2012.

**

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento deriva da una ingente pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate ad oggi ancora *sub iudice*, come di seguito illustrato.

La Signora Scarinzi Angela dal 25/02/2005 al 25/11/2008 era socia accomandataria di una società commerciale svolgente attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento, denominata "FBL SAS di Angela Scarinzi & C.", con sede a Pioltello (MI), Via Roma n. 114/A, C.F./P.IVA 04050510967, per poi uscirne con atto cessione quote in data 25/11/2008, atto notarile in autentica del notaio Dominique Dellisanti di Cassina de' Pecchi.

In data 08/11/2012 veniva notificato dalla Direzione Provinciale di Sondrio alla Signora Scarinzi Angela l'avviso di accertamento nr. T9Y010100832/2012 per l'anno



di imposta 2007, quale socio accomandatario pro tempore della Società denominata “FBL SAS di DA CREMA VALENTINA & C.” (già FBL SAS di Angela Scarinzi & C.), in conseguenza di un precedente avviso di accertamento n. T9D022G05465/2012 notificato alla predetta società, con il quale era stato determinato per l’esercizio 2007 il reddito di impresa in complessivi euro 244.390,00, attribuibile ai Soci ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R. 917/1986.

In realtà la società “FBL SAS di DA Crema Valentina & C.”, previa liquidazione della stessa, dove liquidatore fu la ex socia della istante Signora Da Crema Valentina, era stata cancellata dal Registro Imprese già in data 27.1.2010, quasi tre anni prima dell’accertamento tributario, dunque non v’è stato contraddittorio sul punto.

Impugnato l’atto impositivo del 2012 dalla Signora Scarinzi Angela innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, l’avviso è stato annullato con sentenza 190/02/2016, a sua volta appellata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione con sentenza 4471/13/2017, depositata in data 07/11/2017.

All’esito del giudizio di secondo grado l’Agenzia delle Entrate ha iscritto a ruolo le somme oggetto del sovraindebitamento.

La sentenza di appello è stata impugnata in Cassazione nell’aprile 2019, con il patrocinio dall’avv. Mario Lucci di Napoli (**all. C**), attualmente in attesa della fissazione della discussione.

RAGIONI DELL’INCAPACITA’ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI

Nel caso in esame, il sovraindebitamento è rappresentato unicamente dalla pretesa tributaria dell’Agenzia delle Entrate, che in esito al giudizio di secondo grado ha iscritto a ruolo ed intimato alla Signora Scarinzi Angela il pagamento delle seguenti somme:

IRPEF	euro 70.251,00
Interessi al 14.01.2018	euro 25.804,73
addizionale comunale IRPEF	euro 816,00 oltre interessi



addizionale regionale IRPEF euro 2.285,00 oltre interessi

sanzioni euro 66.016,80

Inoltre l'Erario ha intimato alla Signora Scarinzi Angela anche il pagamento delle somme per IVA e IRAP iscritte in capo alla Società estinta, pur non avendo la stessa mai curato la liquidazione e pur essendo altro il soggetto nominato liquidatore, ossia la ex socia Da Crema Valentina:

IVA euro 9.314,67 oltre interessi

IRAP euro 4.860,67 oltre interessi

sanzioni euro 22.281,00

A seguito di pignoramento presso terzi l'Agenzia Entrate Riscossione ha incamerato la somma di euro 2.177,50 giacente sul conto corrente n. 00200019150/27 presso Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Morbegno e la somma di euro 211,00 quale controvalore di 165 azioni di cui al dossier titoli 002003180014.000 presso la Banca Popolare di Sondrio. Il conto corrente intestato alla Signora Scarinzi Angela è stato successivamente estinto in data 29/10/2020.

Il debito attuale di Agenzia Entrate Riscossione ammonta ad oggi ad euro 224.481,07, come risulta dalla situazione debitoria trasmessa in data 13/11/2020.

Dalle dichiarazioni dei redditi (modelli 730) fornite si evince quanto ha percepito l'istante negli ultimi 5 anni (gli importi indicati sono al netto delle imposte su base annua in unità di euro):

	2015	2016	2017	2018	2019
Reddito lordo	14.631,00	17.257,00	8.330,00	7.893,00	15.230,00
Imposte	3.365,00	4.059,00	1.916,00	1.815,00	3.512,00
Reddito netto	11.266,00	13.198,00	6.414,00	6.078,00	11.718,00



Si riporta qui di seguito il prospetto delle uscite mensili per alimenti e spese necessarie al sostentamento:

PROSPETTO SPESE MENSILI	
<i>descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>
Spese per utenze abitazione	200,00
Spese alimentari e generi di consumo vari	200,00
Spese per servizi e cura della persona	150,00
Spese sanitarie	100,00
Totale spese mensili	650,00
Entrate mensili nette	1.000,00
Residuo disponibile	350,00

**

PROPOSTA E PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La ricorrente attualmente fruisce di un solo reddito rappresentato da retribuzioni per l'attività di lavoratore dipendente prestata a favore della "DENTAL BAC S.N.C. di Bonetti Claudio & C.", con sede in Via Provinciale 47, Mello (SO), C.F./P.IVA 00626190144, con contratto a tempo indeterminato part time per 25 ore settimanali, con mansioni di segretaria.

Le entrate mensili nette attuali della Signora Scarinzi Angela ammontano a circa euro 1.000,00, per un importo annuo pari a circa euro 12.000,00.

Si può pertanto ipotizzare che l'istante possa mettere a disposizione della procedura, per far fronte all'indebitamento, l'importo di euro 200-250 mensili, se verrà mantenuta l'attuale fonte di reddito, nei limiti comunque della pignorabilità dello stipendio ex art. 545 c.p.c. siccome richiamato dall'art. 14 ter, co. 6, lett. a), L. n. 3/2012 (in tal senso anche la recente pronuncia del Tribunale di Ancona 8.10.2020).



Nella tabella di seguito vengono elencate **le attività** dell'istante:

ATTIVO		
	<i>descrizione</i>	<i>importo</i>
Stipendio *	Contratto a tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali presso Dental Bac Snc, mansione segretaria	12.000,00

**Il valore indicato alla voce stipendio si riferisce all'importo medio annuo al netto di ritenute fiscali e previdenziali delle buste paga (14 mensilità)*

Nella tabella di seguito vengono indicati **i debiti** della ricorrente:

PASSIVO			
<i>creditore</i>	<i>descrizione credito</i>	<i>natura credito</i>	<i>importo</i>
Agenzia Entrate Riscossione **	Debiti tributari per avviso di accertamento anno 2012	privilegio ex art. 2752 c.c.	224.481,07
Compenso OCC	Preventivo accettato il 22/12/2020	prededuzione	2.251,67
TOTALE			

**** Il valore indicato alla voce debiti tributari corrisponde a quanto indicato nella situazione debitoria trasmessa da Agenzia Entrate Riscossione in data 13/11/2020**

***** La Signora Scarinzi Angela si è impegnata a corrispondere il saldo del compenso quantificato dall'OCC entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di apertura della liquidazione mediante risorse di terzi (genitori), così come per l'acconto già corrisposto**



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

La relazione dell'Organismo redatta dalla dott.ssa Cavagnolo è corredata da tutta la documentazione acquisita a tal fine (**sub B** docc. 1-13), che vale altresì per il vaglio della posizione in questa sede.

**

ATTI COMPIUTO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Nessuno.

**

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' ED ATTENDIBILITA' DEL RICORSO

L'attestazione di fattibilità del piano è contenuta nella relazione dell'Organismo redatta dalla dott.ssa Cavagnolo, che ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori, in nome e per conto della signora Angela Scarinzi, *ut supra*,

vista

la relazione particolareggiata della dott.ssa Anna Cavagnolo

chiedono

che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio Voglia

- **dichiarare** l'apertura della procedura di liquidazione dei beni, con ogni consequenziale provvedimento;
- **nominare** il liquidatore, valutando l'opportunità di individuarlo sempre nella persona della dott.ssa Anna Cavagnolo (che ha già dato disponibilità in tal senso in calce alla Relazione anche nell'ottica del contenimento dei costi);
- **disporre** che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **stabilire** idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- **ammettere in prededucibilità** tutte le spese della procedura;

con ogni consequenziale pronuncia *ex art. 14 quinquies* L. 3/2012 e ss.



Si producono:

- A) Relazione particolareggiata art. 14 ter, comma 3, L. n. 3/2012;
- B) Allegati 1-13 alla Relazione;
- C) Ricorso per Cassazione avverso la pretesa tributaria costituente il debito.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la sottoscritta difesa dichiara che la presente istanza è soggetta a contributo unificato fisso di € 98,00 in relazione alla materia oggetto del presente ricorso.

Sondrio, 26 febbraio 2021

Avv. Maurizio Carrara

Avv. Paride Luzzi

